



COMUNE DI PIZZIGHETTONE

PROVINCIA DI CREMONA

**REGOLAMENTO COMUNALE:
PER L'INTRODUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL
NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO,
OCCUPAZIONE AREE MERCATALI E
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 20 DEL 31/03/2021

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N° 62 DEL 26/11/2021

SOMMARIO

TITOLO I° - DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE

Articolo 1 – Ambito e finalità del Regolamento

Articolo 2 - Disposizioni generali

Articolo 3 - Soggetto passivo e titolarità del canone

Articolo 4 – Presupposto del canone

Articolo 4bis - Agevolazioni tariffarie in conseguenza di cantieri stradali pubblici comunali di durata superiore a 6 mesi

TITOLO II° – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I° – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI

Articolo 5 - Disposizioni generali in materia di occupazione

Articolo 6 - Titolarità della concessione

Articolo 7 - Tipi di occupazione

Articolo 8 - Occupazioni occasionali

Articolo 9 – Occupazione temporanee di breve durata

CAPO II° – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

Articolo 10 - Rilascio delle concessioni

Articolo 11 - Contenuto delle Concessioni/Autorizzazioni

Articolo 12 - Istanze d'urgenza

Articolo 13 - Validità e rinnovo delle concessioni

Articolo 14 - Subingresso in atto di concessione/autorizzazione

Articolo 15 - Trasferimento in altra sede, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione

Articolo 16 - Estinzione della concessione

Articolo 17 - Occupazioni abusive

CAPO III – TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI

Articolo 18 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni

Articolo 19 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Articolo 20 - Determinazione del canone

Articolo 21 - Durata dell'occupazione

Articolo 22 - Passi carrabili

Articolo 23 - Occupazioni non assoggettate al canone

Articolo 24 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari

Articolo 25 - Riserve di parcheggio

TITOLO III° – DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I° – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 26 – Tipologia dei mezzi pubblicitari

Articolo 27 - Mezzi pubblicitari abusivi

Articolo 28 – Piano generale degli impianti pubblicitari

CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 29 – Autorizzazione

Articolo 30 - Istanza di autorizzazione

Articolo 31 - Subingresso nell'autorizzazione

Articolo 32 - Variazione del messaggio pubblicitario

Articolo 33 - Preventiva autorizzazione Uffici Tecnici. Controdeduzioni

Articolo 34 - Validità dell'autorizzazione - Rinnovo - Revoca - Decadenza – Duplicati

Articolo 35 – Cessazione, rimozione, sostituzione e rinuncia alla pubblicità

Articolo 36 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Articolo 37 - Divieti e limiti per iniziative pubblicitarie

CAPO III - TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 38 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone

Articolo 39 - Modalità per l'applicazione delle tariffe

Articolo 40 - Modalità di determinazione del canone

Articolo 41 - Esoneri ed esenzioni

Articolo 42 - Riduzioni

TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 43 – Servizio delle Pubbliche Affissioni

Articolo 44 – Determinazione del canone per le pubbliche affissioni

Articolo 45 – Riduzioni

Articolo 46 – Esenzioni

Articolo 47 – Modalità di espletamento del servizio pubbliche affissioni

TITOLO V – APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Articolo 48 – disposizioni generali

Articolo 49 – Criteri per la determinazione della tariffa

Articolo 50 – Modalità e termini differenziati per il pagamento del canone riferite alle occupazioni di cui al Titolo V

TITOLO VI° – VERSAMENTI, RIMBORSI E BARATTO AMMINISTRATIVO

Articolo 51 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 52 - Versamenti e rimborsi

Articolo 53 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

Articolo 54 – Baratto Amministrativo

TITOLO VII° – SANZIONI, INDENNITA' E ACCERTAMENTI

Articolo 55 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive

Articolo 56 - Sanzioni accessorie

Articolo 57 – Autotutela e modalità di ricorso

Articolo 58 - Attività di verifica e controllo

Articolo 59 – Riscossione coattiva

TITOLO VIII° – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60 – Disposizioni finali

Articolo 61 – Diritto di consulto

TITOLO I° - DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE

Articolo 1 – Ambito e finalità del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. n° 446 del 15/12/1997, istituisce e disciplina il nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla Legge n° 160 del 27/12/2019 (art. 1, commi da 816 a 847) denominato “canone”, in sostituzione delle seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, limitatamente alle strade di pertinenza comunale. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi aggiuntivi.
- 2) Il Regolamento contiene la regolamentazione organica e coordinata del canone, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione e di autorizzazione, le modalità di calcolo della tariffa di occupazione o esposizione pubblicitaria in base alla classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni e riduzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla Legge, l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati, il loro numero massimo per tipologia, la loro superficie, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza di concessione o autorizzazione, anche quando in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo e i criteri per la predisposizione del piano degli impianti pubblicitari.
- 3) Il canone è disciplinato dal Comune in modo da assicurare l'invarianza dell'entrata, intervenendo cioè in modo da realizzare in concreto almeno lo stesso gettito percepito attraverso le precedenti entrate che il canone sostituisce, fatta salva, a partire dall'anno 2021, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe (rif. Art. 1 Comma 817 della Legge n° 160/2019).
- 4) Il presente Regolamento si coordina con le altre normative sovracomunali e locali aventi ad oggetto, a vario titolo, l'occupazione di suolo pubblico e l'esposizione pubblicitaria.

Articolo 2 - Disposizioni generali

- 1) A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
- 2) Ai fini del presente Regolamento si definisce:
 - a) **occupazione**: l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b) **concessione o autorizzazione**: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) **canone**: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) **tariffa**: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone;

- e) **istanza:** rappresenta, a seconda dei casi, la richiesta di autorizzazione o concessione, la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o la semplice comunicazione.
- 3) Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone sono disciplinati dal presente Regolamento.
 - 4) L'istanza di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
 - 5) Per le autorizzazioni occasionali di cui al successivo articolo 8 e in tutti gli altri casi ammessi per Legge o Regolamento in luogo del formale atto di concessione trova applicazione l'istituto della comunicazione o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).
 - 6) In ogni caso il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuto. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
 - 7) Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio Comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione o alla ricezione della comunicazione o S.C.I.A. può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
 - 8) Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
 - 9) Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
 - 10) A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
 - 11) Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.
 - 12) Il Comune può deliberare di affidare a Terzi, anche disgiuntamente in riferimento alle fattispecie occupazione suolo e pubblicità/affissioni, la gestione e la riscossione del canone nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 446/1997.

Articolo 3 - Soggetto passivo e titolarità del canone

- 1) Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto gli stessi sono tenuti, in solido, al pagamento del canone. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è sempre obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- 2) Per l'occupazione del suolo pubblico è sempre obbligato in solido il committente dei lavori che hanno dato origine all'occupazione di fatto.
- 3) Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.
- 4) Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al

Condominio è richiesto e versato a cura dell'Amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi degli articoli 1130 e 1131 del Codice Civile. A seguito di variazione del rappresentante del Condominio l'Amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina entro trenta giorni dalla sua adozione. In caso di omessa comunicazione nel termine previsto sarà irrogata al nuovo Amministratore la sanzione amministrativa prevista all'articolo 55 comma 7 del presente Regolamento.

Articolo 4 – Presupposto del canone

1) Il presupposto del canone è:

- a)** l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b)** la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2) Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a):

- si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade (anche vicinali e campestri), aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di Legge. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. La servitù si realizza per atto pubblico o privato, per usucapione ventennale ex art. 1158 codice civile, per "dicatio ad patriam" ovvero per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività per un uso continuo ed indiscriminato;
- non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico;
- è ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta perché utilizzata per le finalità di cui all'articolo 22 del Codice della Strada.

3) Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b) si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del canone:

- i messaggi, anche sonori, diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano altresì nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata;
- le forme di promozione effettuate con immagini, loghi, fotografie, disegni, dipinti che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario all'occhio distratto del passante;
- si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

- 4) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1, lettera b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al comma 1, lettera a).
- 5) Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente Regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D. Lgs. n° 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada) e di ogni altra normativa comunale specifica, ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.
- 6) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

**Articolo 4bis –Agevolazioni tariffarie in conseguenza di cantieri stradali
pubblici comunali di durata superiore a 6 mesi**

- 1) Ai sensi dell'articolo 1 comma 86 della Legge n° 549 del 28/12/1995, a favore degli esercizi commerciali e artigianali avente la propria sede operativa sulle strade/piazze precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche comunali che si protraggono per oltre 6 mesi è prevista l'esenzione totale (ovvero al 100%) del pagamento del canone per le occupazioni e la pubblicità svolta nell'area di cantiere purché regolarmente autorizzate dai competenti Uffici Comunali. Per le occupazioni e la pubblicità di tipo temporaneo di carattere ricorrente l'ammontare massimo dell'agevolazione non può superare l'ammontare del canone versato l'anno precedente alla data di inizio del cantiere.
- 2) I requisiti per beneficiare della suddetta esenzione sono i seguenti, con la precisazione che ha titolo per ottenere l'esenzione solo chi contestualmente li possiede tutti:
 - a) essere titolare di una attività commerciale/artigianale o attività produttiva assimilabile purché basate sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina o di spazi espositivi;
 - b) avere la sede operativa della propria attività che si affacci con apposito punto di accesso della clientela sulla strada/piazza direttamente interessata dalle limitazioni del traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica.
 - c) subire le limitazioni dovute al cantiere per un periodo superiore a 6 mesi, anche non continuativo, nel periodo di un anno dall'inizio delle limitazioni al traffico veicolare;
 - d) essere in regola con i pagamenti di tutte le imposte, canoni e tasse comunali riferite all'esercizio commerciale.
- 3) Al fine della concessione dei benefici di cui il presente articolo il titolare dell'attività produttiva che si ritenga potenzialmente interessato all'agevolazione dovrà depositare, esclusivamente mediante inoltro con posta elettronica certificata, regolare istanza contenente i seguenti elementi essenziali:
 - dati personali del richiedente e dell'attività che rappresenta (compreso codice fiscale e partita iva e indirizzo di posta elettronica certificata);
 - ubicazione del locale interessato dalle preclusioni del traffico;
 - dichiarazione di essere in regola con i pagamenti di tutte le imposte, canoni e tasse comunali riferite all'esercizio commerciale.

- 4) Il Funzionario che decide sulla concessione del beneficio è sempre tenuto a verificare l'esattezza di tutte le dichiarazioni contenute nell'istanza.

TITOLO II° – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI

Articolo 5 - Disposizioni generali in materia di occupazione

- 1) Le occupazioni effettuate senza la preventiva autorizzazione o concessione sono considerate abusive. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche (o equiparate) deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli Uffici Comunali in ragione della tipologia di occupazione.
- 2) Sono considerate altresì abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima o strutturalmente difformi dal provvedimento di concessione.
- 3) Sono inoltre abusive le occupazioni occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il divieto dell'Autorità ed eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente.
- 4) Per le modalità di inoltro delle istanze, salvo diversa indicazione contenuta nel presente Regolamento o da altra normativa settoriale di riferimento, si applicano le disposizioni e le tempistiche contenute nel Regolamento di Polizia Urbana.
- 5) La mancata istanza di volturazione, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione in capo ad altro soggetto entro il termine di trenta giorni, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni.
- 6) L'uso della modulistica comunale è obbligatoria. Tale modulistica è approvata con determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio. In caso di utilizzo di modulistica difforme l'Ufficio competente invita il richiedente a riformulare l'istanza adeguandosi a tale modalità di presentazione. Il mancato uso della modulistica dopo l'invito di cui al presente comma è sanzionato a norma del successivo articolo 55 comma 7.
- 7) La presentazione delle istanze deve avvenire in via prioritaria tramite inoltro telematico. Per le Persone Giuridiche l'istanza deve essere inoltrata al Protocollo tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) in quanto obbligati per legge a esserne dotate. L'indirizzo di P.E.C. del Comune è pubblicizzato obbligatoriamente sul proprio sito istituzionale.
- 8) Una diversa modalità di presentazione dell'istanza rispetto a quanto indicato al comma precedente è ammessa per chiunque non fosse dotato di posta elettronica. Per diversa modalità si intende:
 - presentazione diretta al Protocollo dell'Ente in orari di apertura al pubblico. Le istanze presentate fuori dall'orario di apertura al pubblico sono da intendersi, per ogni effetto, depositate il giorno successivo;
 - invio tramite posta ordinaria (Poste Italiane S.p.A. o altro Soggetto validamente equiparato). La data di presa in carico delle istanze, per ogni effetto, è quella risultante dal timbro di protocollo in entrata.
- 9) Ogni istanza deve essere corredata di adeguata documentazione anche planimetrica, secondo quanto previsto dalla procedura e dalla modulistica comunale. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico degli Uffici Comunali competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il

rispetto della normativa in materia commerciale e turistica e quant'altro previsto dalla specifica disciplina comunale. Particolare attenzione dovrà essere posta per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale e sottoposte a vincolo della Sovrintendenza o di tutela previsto dal vigente Piano di Governo del Territorio (es: piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, eccetera).

- 10) Le richieste riguardanti i Condomini devono essere presentate, pena improcedibilità, dall'Amministratore e con le modalità di cui al precedente comma 7.
- 11) Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa specifiche prescrizioni oltre a quelle di carattere generale.
- 12) Per le occupazioni soggette a semplice comunicazione o S.C.I.A. l'Ufficio competente può notificare all'avente titolo le prescrizioni di cui al precedente comma.
- 13) Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
- 14) Qualora venga richiesta un'occupazione di suolo pubblico mediante cassoni (anche posizionati su automezzi) finalizzati allo scarico di materiale edile (cosiddette "macerie") le Ditte sono tenute ad autocertificare il luogo di smaltimento autorizzato dove intendano depositare tali macerie, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia ambientale.
- 15) Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.
- 16) Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
- 17) Salvo diversa statuizione prevista nelle normative settoriali il Servizio competente al rilascio dei titoli abilitanti di cui al presente Regolamento è individuato nella Polizia Locale che provvede all'istruttoria delle pratiche e al successivo rilascio o diniego delle concessioni o autorizzazioni. Lo stesso Servizio è competente ad emettere i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente Regolamento compresi gli atti di sospensione e revoca del titolo abilitante.
- 18) Il rilascio delle autorizzazioni comporta sempre il pagamento dei diritti di segreteria nella misura quantificata dalla Giunta Comunale e delle eventuali spese di istruttoria e di spedizione. I diritti di segreteria e le altre spese verranno conteggiate nell'ammontare complessivo del canone da versare a favore del Comune. Per ragioni di trasparenza amministrativa, quando è previsto il rilascio di un atto espresso, le modalità di calcolo dell'ammontare del canone sono indicate all'interno del titolo abilitante.
- 19) In caso l'occupazione comporti la chiusura di strade, piazze, vicoli, ecc. o l'istituzione di divieti di sosta il richiedente dovrà farne espressa richiesta nella domanda di autorizzazione. In caso di cantieri stradali complessi il richiedente dovrà allegare alla richiesta di autorizzazione una proposta di disciplina straordinaria della viabilità.
- 20) Il Funzionario Responsabile del Servizio può individuare con propria Ordinanza casi per cui il rilascio dell'autorizzazione o della concessione sia subordinata al versamento di un deposito cauzionale. Nell'emissione del provvedimento di istituzione del deposito cauzione verranno stabilite le modalità di graduazione, le motivazioni per cui è richiesto e le modalità di versamento.
- 21) In sede di presentazione della richiesta di autorizzazione o concessione è possibile richiedere altresì la concessione in uso di eventuale segnaletica utile per la temporanea variazione della disciplina della circolazione. Per avvalersi di tale facoltà il richiedente dovrà espressamente indicarlo nell'istanza. Si rimanda a specifica deliberazione della Giunta Comunale per la definizione delle modalità di concessione in uso della segnaletica e per l'approvazione delle relative tariffe.

- 22) La concessione in uso dei cartelli di cui al punto precedente non è mai atto dovuto e dovrà essere, di volta in volta, valutata in base alla disponibilità di segnaletica a magazzino.
- 23) Le autorizzazioni ad occupare suolo pubblico dovranno essere negate qualora il Soggetto richiedente sia considerato evasore del canone di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b).
- 24) Ai fini del comma precedente un Soggetto è considerato evasore del canone qualora risulti moroso nel pagamento di quanto dovuto per qualsiasi altra occupazione o esposizione pubblicitaria purché a Suo carico sia stata accertata una violazione, prevista dal successivo articolo 55, considerata definitiva (ovvero non più soggetta a ricorso giudicabile nel merito) o iscritta a ruolo coattivo. Non valgono ai fini delle conseguenze di cui al comma precedente le sanzioni emesse per violazione al successivo articolo 55 comma 7. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
- 25) Contro i provvedimenti di diniego, sospensione o revoca delle autorizzazioni e concessioni previste dal Regolamento è ammesso ricorso al Giudice Amministrativo (Tribunale Amministrativo Regionale) nei modi e nelle forme individuate dalla Legge.
- 26) Copia del titolo abilitante all'occupazione del suolo pubblico, se comporta pagamento del canone, dovrà essere inviata, a cura dell'Ufficio Competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 6 - Titolarità della concessione

- 1) Le istanze possono essere presentate:
- a) dal proprietario dell'opera, dal titolare di altro diritto reale, dal concessionario di beni immobili comunali o dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni permanenti;
 - b) dal committente ovvero dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni temporanee;
 - c) dal concessionario del servizio pubblico o di pubblica utilità per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
 - d) dai soggetti intestatari di pratica di leasing finanziario muniti di delega della società di leasing;
 - e) dall'utilizzatore del veicolo a titolo di locazione finanziaria, responsabile in solido con il conducente, in luogo del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 196 del Codice della Strada;
 - f) dai soggetti intestatari di contratti di franchising e/o afferenti ad altre formule finanziarie muniti di delega del soggetto proprietario dell'immobile.
- 2) Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri salvo i casi in cui è concesso il subentro o la volturazione.

Articolo 7 - Tipi di occupazione

- 1) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di tre tipi:
- a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, indipendentemente dal fatto che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere orarie o giornaliere e, se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità;

- c) sono **occasionalni** esclusivamente quelle indicate al successivo articolo 8 del presente Regolamento.
- 2) La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per il Comune di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
- 3) Le autorizzazioni per occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori automatici, contenitori per la raccolta di vestiti usati e con ogni altro manufatto/struttura per lo svolgimento di un'attività economica potranno essere rilasciate esclusivamente dopo aver esperito le formalità del bando pubblico giusto come previsto dalla Direttiva Comunitaria 2006/123/CE cosiddetta "Direttiva Bolkestein".
- 4) Per le situazioni precedentemente autorizzate dovranno essere avviate le procedure concorsuali di evidenza pubblica di cui al comma precedente entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento.

Articolo 8 - Occupazioni occasionali

- 1) Si intendono occupazioni occasionali:
- a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore. Non rientrano nelle casistiche appena descritte le occupazioni eseguite sui mercati e sulle fiere mercato e in ogni altro caso in cui è previsto un contingente numerico e una individuazione precisa dello spazio pubblico concedibile.
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di durata non superiore a 4 ore, purché svolte nella stessa giornata lavorativa, per taglio del verde senza uso di particolari attrezzature, veicoli operativi per lavori in altezza su corda per riparazioni o manutenzione di pareti o coperture, svolgimento di altri piccoli lavori di breve durata non comportanti uso di attrezzature ingombranti;
 - d) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
- 2) Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di inoltro di apposita comunicazione scritta e fatta pervenire all'Ufficio Comunale competente **almeno due giorni prima dell'evento** con le modalità previste dal precedente articolo 5 commi 6, 7 e 8. L'Ufficio competente potrà vietarle motivando il divieto o assoggettarle a particolari prescrizioni.
- 3) Le occupazioni occasionali, per essere considerate tali, non dovranno mai comportare modifica della circolazione stradale per cui occorre l'emissione di un provvedimento previsto dagli articoli 6 e 7 del Codice della Strada.
- 4) L'occupazione di suolo pubblico con banchi all'esterno di attività commerciali per le aperture straordinarie in occasioni di particolari manifestazioni promosse dal Comune non necessita di specifica autorizzazione, si intende accordata senza la presentazione di apposita comunicazione e può essere effettuata purché non sia di ostacolo allo svolgimento della manifestazione nonché alla normale fruibilità veicolare e pedonale degli spazi pubblici. La dimensione dei banchi non potrà eccedere il fronte dell'esercizio commerciale per un massimo di 2 mt di profondità e

dovranno essere rispettati i requisiti di sicurezza e accessibilità nonché le normative igienico sanitarie relative all'esposizioni di merci.

Articolo 9 – Occupazione temporanee di breve durata

- 1) Si intendono occupazioni di breve durata:
 - a) le occupazioni non superiori a 30 mq per svolgere piccoli lavori edili o taglio del verde, con o senza uso di strumentazione o veicoli operativi, che hanno una durata superiore alle 4 ore ma non eccedenti le 24 ore e che non comportano modifica della circolazione stradale per cui occorre l'emissione di un provvedimento previsto dagli articoli 6 e 7 del Codice della Strada;
 - b) le occupazioni per carico e scarico merci con o senza uso di strumentazione o veicoli operativi, che hanno una durata superiore alle 4 ore ma non eccedenti le 24 ore e che non comportano modifica della circolazione stradale per cui occorre l'emissione di un provvedimento previsto dagli articoli 6 e 7 del Codice della Strada.
- 2) Per le occupazioni breve durata la concessione si intende accordata a seguito di inoltro di apposita comunicazione scritta e fatta pervenire all'Ufficio Comunale competente **almeno due giorni prima dell'evento** con le modalità previste dal precedente articolo 5 commi 6, 7 e 8. L'Ufficio competente potrà vietarle motivando il divieto o assoggettarle a particolari prescrizioni.
- 3) Alla comunicazione dovrà obbligatoriamente essere allegata la ricevuta di avvenuto versamento del canone di occupazione.
- 4) La mancata produzione della ricevuta di versamento prima dell'inizio dell'occupazione comporterà violazione dell'articolo 55 comma 7.

CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

Articolo 10 - Rilascio delle concessioni

- 1) Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare istanza (ovvero richiesta, comunicazione o S.C.I.A.) al competente Ufficio Comunale con le modalità indicate all'articolo 5.
- 2) Qualora l'istanza risulti incompleta ovvero carente nella documentazione necessaria, l'Ufficio competente formula all'interessato, entro 5 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione prioritariamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o tramite altra forma equivalente.
- 3) L'integrazione o la regolarizzazione dell'istanza deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione di cui al comma precedente. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima richiesta di integrazione.
- 4) L'Ufficio competente verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede se necessario ad inoltrarla agli altri competenti Uffici Comunali ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici ovvero ad attivare la Conferenza dei Servizi qualora necessario od opportuno per la complessità dell'istruttoria.
- 5) Il termine per la conclusione del procedimento non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine procedimentale può essere sospeso a norma

dell'articolo 2, comma 7 della Legge n° 241/1990.

- 6) Quando, per le modalità di occupazione, è previsto il rilascio di un atto espresso non si applica mai l'istituto del silenzio assenso.
- 7) L'istanza deve essere redatta utilizzando l'apposita modulistica comunale e deve contenere le seguenti informazioni essenziali:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A. (se posseduta);
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. (se posseduta) nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata è obbligatoria per tutti coloro che, per Legge, hanno l'obbligo di detenerla (es. Persone Giuridiche, Imprese Individuali, ecc.);
 - d) nel caso di Condominio l'istanza deve essere sottoscritta dall'Amministratore. Nel caso di assenza dell'Amministratore l'istanza va sottoscritta da tutti i Condomini;
 - e) l'ubicazione precisa e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - f) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta;
 - g) il tipo di attività che si intende svolgere nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire ovvero il materiale con cui si intende occupare il suolo pubblico;
 - h) tutte le altre informazioni richieste dal Regolamento di Polizia Urbana o da altre normative di settore.
- 8) L'istanza deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'articolo 46 del D.P.R. n° 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". In mancanza dei suddetti documenti, l'Ufficio Competente attiva il procedimento di cui ai precedenti commi 2) e 3). Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.
- 9) Analoga istanza deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
- 10) Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
- 11) Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione della sede stradale ovvero dell'area utilizzata all'atto del rilascio della concessione verranno dettate tutte le prescrizioni che il concessionario dovrà rispettare per il ripristino dello stato dei luoghi.
- 12) Il merito a quanto indicato al comma precedente l'Ufficio Competente, di concerto con

L'Ufficio Tecnico Comunale, emette provvedimento contenente prescrizioni di carattere generale che avranno validità per tutti i tipi di occupazione con annessa manomissione di suolo pubblico comprese quelle soggetta alla presentazione di S.C.I.A. di cui al Decreto Legge n° 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, e relativo al regime semplificato per il rilascio di atti di assenso collegati alla realizzazione delle infrastrutture per la banda ultra larga.

- 13) In caso di più istanze aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della pratica, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
- 14) Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi Comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio Comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'emissione della prevista ordinanza di cui agli articoli 6 e 7 del Codice della Strada in caso di modifica della viabilità veicolare.

Articolo 11 – Contenuto delle Concessioni/Autorizzazioni

- 1) L'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione riceve l'istanza di occupazione di suolo pubblico e avvia il relativo procedimento istruttorio. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile del canone comporterà l'archiviazione della pratica o la decadenza del titolo abilitante.
- 2) Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'Ufficio Competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento concessorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento deve avvenire prima dell'inizio dell'occupazione.
- 3) L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi indicati nella domanda di rilascio;
 - b) l'esatta quantificazione e localizzazione dell'occupazione nonché le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) l'obbligo di corrispondere il canone;
 - d) l'obbligo di osservare quanto previsto al successivo comma 7.
- 4) Le concessioni/autorizzazioni sono inviate prioritariamente in modo telematico o, qualora non fosse possibile, ritirate presso i competenti Uffici o trasmesse a mezzo posta ordinaria in quest'ultimo caso addebitando le spese di spedizione al concessionario. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
- 5) La concessione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza. Nei casi in cui è prevista la presentazione di comunicazione o SCIA occorrerà esibire copia del documento depositato al Protocollo Generale.
- 6) Il verbale di consegna alla Ditta Esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente

Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

- 7) Il soggetto titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;
 - b) custodire il titolo comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale preposto alla vigilanza. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- 8) La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'Ufficio Competente al rilascio, al soggetto cui competono le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
- 9) La mancata esibizione dei titoli di cui ai precedenti commi 5 e 6, quando richiesta dagli Organi di Controllo, comporterà violazione dell'articolo 55 comma 7.

Articolo 12 - Istanze d'urgenza

- 1) Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio al fine di evitare pericoli per l'incolumità delle persone l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione che verrà rilasciato in sanatoria.
- 2) Nei casi previsti dal precedente comma l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione scritta dell'occupazione al competente Ufficio Comunale entro il primo giorno non festivo utile rispetto l'inizio dell'occupazione d'emergenza. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza e a sanare la posizione dell'occupante. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di Legge nonché quelle previste dal presente Regolamento.
- 3) In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.

Articolo 13 – Validità e rinnovo delle concessioni

- 1) Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non vi è diversa validità contenuta nell'atto di concessione e se non viene data disdetta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
- 2) La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa apposita istanza. La voltura della concessione non dà luogo a

rimborso.

- 3) In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore che dimostri di essere un diretto avente causa del concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata.
- 4) Per le concessioni permanenti rilasciate ad operatori del commercio, in caso di voltura per subingresso perfezionata amministrativamente entro il 30 giugno, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero primo semestre e il pagamento del canone del semestre successivo incombe sul successore avente causa del concessionario.
- 5) Per le occupazioni per le quali è prefissata la data di scadenza non è ammessa la cessione né la surrogazione, eccetto nel caso di cessione di proprietà o di usufrutto d'azienda, in cui il subentrante conserva il diritto di utilizzare la concessione per cui è già stato versato il canone, fino al termine previsto. E' tuttavia a carico del soggetto subentrante l'onere della comunicazione ai competenti uffici comunali, ai fini della volturazione.

Articolo 14 - Subingresso in atto di concessione/autorizzazione

- 1) Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda, eredità, ecc.) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
- 2) Tutti coloro che intendono effettuare subingresso, per atto tra vivi o a causa di morte, in provvedimenti di concessione di suolo pubblico sono tenuti a presentare istanza al competente Ufficio Comunale con le modalità indicate all'articolo 5.
- 3) Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
- 4) Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
- 5) Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
- 6) Nel caso di subingresso di fatto l'originario concessionario non è liberato dall'obbligo di pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltro al Comune, entro il 31 Dicembre dell'anno nel quale è avvenuto il subentro, di apposita comunicazione dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il subentro. L'omessa presentazione della comunicazione di cui al presente comma non comporta a carico dell'originario concessionario l'obbligo del pagamento del canone nell'ipotesi in cui il subentrante abbia presentato, nei modi e nei termini regolamentari, l'apposita istanza di subentro.

- 7) Ove il subentrante non provveda al corretto inoltro dell'istanza di subingresso l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti di Legge/Regolamento.

Articolo 15 – Trasferimento in altra sede, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione

- 1) Il canone liquidato in base ad una concessione (ovvero altro titolo abilitante) è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento in altra sede, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono.
- 2) Il trasferimento in altra sede dell'occupazione su istanza del concessionario, da un luogo ad un altro del territorio comunale, comporta il pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova concessione. Qualora il nuovo canone sia inferiore a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso.
- 3) La concessione (ovvero altro titolo abilitante) è revocata d'ufficio:
 - a) se non è stato corrisposto il canone previsto e il concessionario è stato dichiarato moroso giusto come previsto dal precedente articolo 5 comma 24;
 - b) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
 - c) qualora il titolare della concessione sia incorso nella violazione delle prescrizioni contenute nel titolo abilitante per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
 - d) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
 - e) per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In caso non fosse possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
- 4) In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
 - a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario: il Comune provvederà all'annullamento o sospensione della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della conseguente domanda, da effettuarsi ad avvenuta estinzione della concessione ed eventuale ripristino del suolo, qualora necessario;
 - b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario:
 - **per le concessioni permanenti:** se l'istanza è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dall'anno successivo;
 - **per le concessioni temporanee:** verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione dell'istanza, purché essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione e sussista la documentazione che

l'occupazione è effettivamente cessata. Qualora la comunicazione di mancato utilizzo della concessione venga presentata dopo la data di inizio occupazione, il canone sarà comunque dovuto fino alla data di presentazione della comunicazione stessa, oppure per l'intero periodo richiesto, se la comunicazione viene presentata dopo la data di fine occupazione;

- c) per le concessioni con scadenza superiore all'anno, rilasciate ad operatori del commercio, in caso di cessazione di attività, il canone non è dovuto con decorrenza dal giorno di inizio del mese successivo alla data di cessazione dell'occupazione.
- 5) Salvo che sia diversamente previsto da altri Regolamenti comunali vigenti, la proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta almeno 5 giorni prima della scadenza della concessione originaria con le stesse modalità osservate per l'inoltro dell'istanza. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente anche ai fini dell'applicazione di eventuali riduzioni percentuali di canone determinate in ragione della durata dell'occupazione. La proroga non può essere concessa se il concessionario non è in grado di dimostrare di aver versato il canone dovuto per il periodo precedente.

Articolo 16 - Estinzione della concessione

- 1) Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;
 - b) la sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) il trasferimento a terzi della attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, decorsi trenta giorni dall'avvenuto trasferimento;
 - d) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile;
 - e) la cessazione dell'attività.
- 2) Nelle fattispecie di estinzione della concessione di cui alle lettere a) b) ed e) del comma precedente è fatto obbligo di rimuovere l'occupazione entro 15 giorni dall'avvenuta estinzione. Decorso tale termine l'occupazione è da considerarsi abusiva.

Articolo 17 – Occupazioni abusive

- 1) Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone.
- 2) Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.
- 3) Per la rimozione delle occupazioni abusive, il Pubblico Ufficiale che accerta la violazione, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità Amministrativa dall'articolo 823 comma 2 del Codice Civile, notifica al trasgressore e/o all'obbligato in solido l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 5 (giorni) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

- 4) Dall'occupazione abusiva di suolo pubblico sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità fissata il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. L'applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'occupazione abusiva sia successivamente regolarizzata.
- 5) In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle previste del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).
- 6) Come disposto dall'articolo 3, commi 16-17-18 della Legge n° 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del Codice Penale e dall'articolo 20 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada), il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

CAPO III° – TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 18 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni

- 1) Le tariffe del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico sono determinate a norma dell'articolo 1, commi 826 e 827 della Legge n° 160/2019, sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
- 2) La tariffa standard dovuta per le occupazioni di suolo pubblico è così stabilita:
 - a) Per le **occupazioni permanenti** di cui all'articolo 7 comma 1 lettera a) del Regolamento:
 - **€ 30,00 al mq per il suolo;**
 - **€ 7,50 al mq per il sottosuolo e soprassuolo (ad eccezione del successivo comma 3).**
 - b) Per le **occupazioni temporanee** di cui all'articolo 7 comma 1 lettera b) del Regolamento:
 - **€ 0,60 al mq giornaliera per il suolo;**
 - **€ 0,15 al mq giornaliera per il soprassuolo e il sottosuolo;**
 - **€ 0,03 al mq oraria indipendentemente dal tipo di occupazione;**

- **In ogni caso la tariffa minima applicabile per occupazioni giornaliere o orarie non potrà mai essere inferiore a € 10,00.**

c) Per le **occupazioni occasionali** di cui all'articolo 7 comma 1 lettera c) in relazione all'articolo 8 del Regolamento: **esenti**.

- 3) La tariffa standard dovuta per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali ad esempio: distributori del gas, dell'energia elettrica, del calore, dei servizi di telecomunicazione, dei servizi radiotevisivi, ecc.) è così stabilita: **€ 1,50 per ogni utente - con un minimo dovuto annuo pari a € 800,00.**
- 4) La Giunta Comunale, prima dell'approvazione del bilancio annuale, può modificare le suddette tariffe ai sensi dell'articolo 1 comma 817 della Legge n° 160/2019 utilizzando i coefficienti moltiplicatori di cui **all'allegato "B"** del presente Regolamento. L'aumento delle tariffe standard di cui al comma 2 non potrà mai essere superiore al 20% delle tariffe applicate per l'anno precedente. Le tariffe standard di cui al comma 3 sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.
- 5) Con le modalità di cui al precedente comma 4 la Giunta potrà altresì modificare le tariffe forfettarie quantificate ai sensi dell'articolo 24 comma 1 lettera d) del presente Regolamento.
- 6) La Giunta in occasione dell'approvazione delle tariffe determina altresì le casistiche di costi standard per le spese aggiuntive accessorie di cui all'articolo 5 comma 18 del Regolamento (es. diritti di segreteria, spese di notifica provvedimenti, spese di sopralluogo, spese per spedizione atti, spese di custodia beni sequestrati, ecc.).
- 7) L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
- 8) Indipendentemente dal tipo di occupazione e dalle tariffe ad essa applicabile l'Ufficio Competente o il Concessionario nei casi di calcolo autonomo deve praticare l'arrotondamento alla soglia dell'Euro per difetto o per eccesso secondo le seguenti modalità: in caso di centesimi tra 1 e centesimi 49 arrotondamento all'Euro inferiore in caso di centesimi tra 50 e 99 arrotondamento all'Euro superiore. L'arrotondamento si applica anche nel calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate a norma del presente Regolamento.
- 9) Per le occupazioni di tipo temporaneo di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 25%.
- 10) Per le occupazioni di qualsiasi tipo per cui non vengono rispettati i termini di presentazione dell'istanza previsti per i singoli casi la tariffa è aumentata del 50%. Relativamente alle occupazioni permanenti la maggiorazione di cui al presente comma vale solo per la prima annualità.

Articolo 19 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

- 1) Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo sia per gli spazi soprastanti e sottostanti le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in TRE categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

- 2) La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine costituisce **l'allegato "A"** del presente Regolamento e ne è parte integrante. Alle strade eventualmente non ricomprese nel suddetto allegato è attribuita la classe 3.

Articolo 20 - Determinazione del canone

- 1) Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione e alla relativa tariffa.
- 2) Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
- 3) In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici effettive delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della somma risultante, qualora contenente decimali.
- 4) Il canone netto da versare è comprensivo di ogni altro canone riscuotibile dal Comune per la medesima concessione, e può essere maggiorato degli eventuali oneri che il Comune stesso deve sopportare per la manutenzione dell'area occupata manomessa per effetto dell'occupazione.
- 5) Per le occupazioni temporanee, nel caso in cui, in sede di rilascio di autorizzazione, il Funzionario Responsabile disponga, per motivi di tutela della sicurezza stradale, l'istituzione del divieto di sosta sul lato opposto della strada (via, vicolo, viale, ecc.) ove avviene l'occupazione il Concessionario è tenuto anche al pagamento di detta area da calcolarsi moltiplicando la lunghezza dell'area di divieto per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Articolo 21 - Durata dell'occupazione

- 1) Per le occupazioni permanenti il canone viene calcolato per annualità.
- 2) Per le occupazioni temporanee il canone viene calcolato su base giornaliera o oraria. In caso di calcolo con tariffa oraria le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.

Articolo 22 - Passi carrabili e accessi a raso

- 1) Ai fini dell'autorizzazione dei passi carrabili e degli accessi a raso le disposizioni di cui al presente Regolamento si integrano con quanto disposto dall'articolo 22 del Codice della Strada.
- 2) Ai fini del pagamento del canone si intendono:
 - a) **per passi carrabili con modifica del suolo**: qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo, a un fabbricato o ad un'area laterale che per la sua realizzazione prevede manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli o smussi lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
 - b) **per passi carrabili con accesso a raso**: qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo, a un fabbricato o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.

- 3) Il calcolo della superficie delle due fattispecie di passi carrabili previste dal comma precedente si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
- 4) Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari dei passi carrabili, compatibilmente con le esigenze di viabilità stradale, può, previa adozione di apposita ordinanza, vietare la sosta a tutti o a particolari categorie di veicoli sull'area al lato opposto dei passi carrabili medesimi sempre che sia oggettivamente provata dal richiedente l'effettiva utilità dell'occupazione. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario del passo carrabile. Nei casi previsti dal presente comma il richiedente è tenuto, oltre al pagamento del canone calcolato con le modalità di cui al precedente comma 3, alla messa in opera, a propria cura e spese, della segnaletica (verticale e/o orizzontale) necessaria per dare attuazione al divieto. La concessione di cui al presente comma non è mai soggetta a silenzio assenso e deve essere valutata privilegiando l'interesse pubblico, pertanto il richiedente dovrà provare l'effettiva impossibilità di utilizzo del passo carrabile in presenza di veicoli in sosta sul lato opposto degli stessi. E' altresì condizione indispensabile per il rilascio della concessione in parola che il passo carrabile sia a norma con le disposizioni di cui al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e del Regolamento Edilizio Comunale.
- 5) Nel caso in cui i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili possono ottenerne l'abolizione presentando apposita istanza. In caso di accoglimento dell'istanza è obbligatoria la consegna al Comune del cartello di passo carrabile, rilasciato ai sensi dell'articolo 22 comma 3 del Codice della Strada, e la messa in pristino dell'assetto stradale da effettuarsi a cura e a spese del richiedente. Solo successivamente alla consegna del cartello e alla messa in pristino, secondo le prescrizioni impartite nell'atto di assenso, verrà disposta la cancellazione dal ruolo dei contribuenti.
- 6) Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
- 7) I cartelli di passo carrabile di cui all'articolo 22 comma 3 del Codice della Strada sono rilasciati esclusivamente dal Comune al termine dell'istruttoria di rilascio dell'autorizzazione e previo rimborso del costo sostenuto dall'Amministrazione Comunale per la fornitura del cartello stesso.

Articolo 23 - Occupazioni non assoggettate al canone

- 1) Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico:
 - a) i balconi, le verande, i bow window (balconi chiusi), le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché i coprirullo delle tapparelle, le scale e i gradini;
 - b) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - c) gli scivoli d'accesso su aree pubbliche, i passi carrabili, le rampe, i parcheggi riservati qualora destinati ad agevolare i soggetti portatori di handicap;

- d)** le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
- e)** le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- f)** gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
- g)** la fossa biologica, il cavalcafosso e/o ponticello, il dissuasore, le serie di dissuasori, il paracarro;
- e)** la bocca di lupo se complessivamente inferiore a 0,50 mq.;
- f)** le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione ad eccezione dei posteggi previsti dal Regolamento Comunale per l'istituzione di piazzole di sosta per il carico e scarico merci;
- g)** le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali in numero non superiore a due e di superficie non superiore a 0,50 mq. ciascuno, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili;
- h)** le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi e loro proiezione al suolo;
- i)** le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- j)** le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
- k)** le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4. Tale esenzione non si applica nel caso di richieste per più occupazioni con oggetti seriali, singolarmente anche inferiori a 0,5 mq., presentate dal medesimo soggetto, nell'ambito del territorio cittadino;
- l)** le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate per conto del Comune e strutture di proprietà del Comune. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alle opere comunali; l'esenzione, inoltre, è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la fine dei lavori. Il beneficio dell'esenzione dal canone si estende alle proroghe eventualmente richieste ed accordate dal Comune per l'ultimazione delle opere, salvo che il ritardo sia imputabile all'impresa. In tal caso i Soggetti Attuatori saranno tenuti a corrispondere integralmente il canone sulle predette aree per l'intero periodo oggetto di proroga;
- m)** i primi tre giorni continuativi di occupazione temporanea per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso. Costituiscono eccezione le parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree mercatali. Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere dal quarto giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista;
- n)** le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purché l'area non superi i quaranta metri quadrati;

- o)** le occupazioni occasionali di cui all'articolo 8 del presente Regolamento;
 - p)** le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - q)** le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - r)** Le occupazioni poste in essere dagli esercenti il commercio ambulante itinerante che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo di vendita purché la durata di tali soste non ecceda i 30 minuti e venga svolta nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Comunale che disciplina lo svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche.
- 2) Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:**
- a)** le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e loro Consorzi e Società Partecipate, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'articolo 73 comma 1 lettera c) del T.U.I.R. (Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n° 917 del 22/12/1986,) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b)** tutte le occupazioni di suolo pubblico richieste dal Comune e propri Consorzi o Società Partecipate per attività di pubblico interesse;
 - c)** le occupazioni i cui Organizzatori hanno ottenuto il patrocinio del Comune purché nella delibera di Giunta che lo concede sia espressamente indicata tale esenzione.
- 3) Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico è dovuto esclusivamente il canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, determinato in base alle disposizioni contenute nel seguente Titolo III del presente Regolamento.**
- 4) A norma dell'articolo 57 comma 9 del D.L. n° 76 del 16/07/2020 (convertito con Legge n° 120/2020) il canone non è dovuto per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e per i relativi stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.**

Articolo 24 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari

- 1) Tenuto conto della natura patrimoniale del canone, l'Amministrazione Comunale può:**
- a)** in presenza di una utilità sociale, o di prestazioni di pubblico interesse che comportino ricadute positive per la collettività, approvare con deliberazione della Giunta Comunale una riduzione, fino all'esenzione totale, del canone;
 - b)** demandare alla valutazione tecnica dirigenziale, mediante stipula di apposita convenzione tra il Comune e il Concessionario, la possibilità di ridurre, in tutto o in parte, il canone dovuto a fronte di prestazioni concrete di pubblica utilità, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Comunale. L'avvio della procedura convenzionale di cui al presente comma deve essere sempre avviata su istanza scritta del Concessionario;
 - c)** in presenza di più richieste di occupazione dello stesso luogo, ed in generale quando sia reso necessario da ragioni di trasparenza amministrativa, scegliere il concessionario con procedura di evidenza pubblica determinando il canone sulla base dell'offerta più vantaggiosa;
 - d)** determinare, con delibera della Giunta Comunale, tariffe forfettarie per particolari tipi di

occupazione che prevedono la chiusura al pubblico transito di strade, piazze, piste ciclabili, ecc. (es.: cantieri stradali eseguiti da Gestori di pubblici servizi, chiusure per lo svolgimento dell'attività edilizia e similari occupazioni).

- 2) In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana, ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'attivazione di nuove attività commerciali per un periodo massimo di due anni. Negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana, la Giunta Comunale potrà altresì ridurre, fino all'esenzione, il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione.
- 3) Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato e/o utilizzato. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone per l'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità e sulla base di quanto indicato al comma successivo.
- 4) I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone per l'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard, ridotta ai sensi dell'articolo 1 comma 829 della L. 160/2019, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la suddetta tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 5) Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 23 comma 2 lettera c) è sempre disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni realizzate per manifestazioni con ingresso a pagamento il cui utile sia destinato a scopi benefici o umanitari.
- 6) Per le occupazioni dello spettacolo viaggiante realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi, divertimenti e simili, le superfici utili al fine del calcolo del canone sono così considerate:
 - a) 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - b) 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - c) 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 25 - Riserve di parcheggio

- 1) Ad esclusione di quanto già regolamentato per gli stalli di sosta ad uso carico e scarico merci su istanza di parte e per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
- 2) La concessione è di tipo temporaneo, quindi non potrà avere una durata superiore ad un anno, ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari 15 (quindici) e di superficie non superiore a metri quadrati 45 (quarantacinque). L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
- 3) La riserva di parcheggio di cui ai commi precedenti è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

4) Su istanza di parte debitamente motivata l'Amministrazione Comunale può valutare la concessione di parcheggi riservati a portatori di gravi handicap (c.d. ad personam) in prossimità del luogo di residenza o del luogo di lavoro. La concessione del parcheggio riservato potrà essere rilasciata solo se vengono congiuntamente soddisfatte tutte le seguenti casistiche:

- il richiedente deve già essere in possesso all'atto della richiesta del contrassegno rilasciato dal Comune di residenza a norma dell'articolo 188 del Codice della Strada e dell'articolo 381 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- l'area in cui si richiede la particolare concessione deve essere situata in una zona ad alta densità di traffico veicolare;
- il richiedente non deve avere a disposizione spazi di parcheggio interno al luogo di residenza (es.; garage, cortile, spazio condominiale, ecc.);
- l'area non deve essere soggetta a limitazioni della sosta istituite per motivi di tutela del superiore interesse della sicurezza stradale.

TITOLO III° – DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I° – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 26 – Tipologia dei mezzi pubblicitari

1) I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente Regolamento sono così definiti:

- a) **Insegna di esercizio**: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi o loghi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale e bifacciale. Le insegne normalmente contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli striscioni, gli stemmi o loghi;
- b) **Insegna pubblicitaria**: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi o loghi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale e bifacciale. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate;
- c) **Pubblicità su veicoli e natanti**: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere e imbarcazioni di uso pubblico o privato;
- d) **Pubblicità con veicoli d'impresa**: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;
- e) **Pubblicità varia**: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori,

cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o consegna di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi;

- f) **Impianti pubblicitari**: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati;
- g) **Impianto pubblicitario di servizio**: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;
- h) **Impianto di pubblicità o propaganda**: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti;
- i) **Preinsegna**: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Articolo 27 - Mezzi pubblicitari abusivi

- 1) Nei casi di diffusione di messaggi pubblicitari in modo abusivo, il soggetto che effettua la diffusione, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- 2) Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o realizzati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
- 3) Dall'esposizione pubblicitaria abusiva sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità fissata il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso la diffusione fosse stata regolarmente autorizzata. L'applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'esposizione abusiva venga successivamente regolarizzata.

Articolo 28 – Piano generale degli impianti pubblicitari

- 1) Il Piano generale degli impianti pubblicitari disciplina la quantità, la distribuzione sul territorio e la tipologia dei mezzi pubblicitari, in relazione alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.
- 2) La finalità del Piano è quella di procedere al riordino degli impianti pubblicitari, così come classificati dall'articolo 23 del Decreto Legislativo n° 285/92 (Codice della Strada) e dall'articolo 47 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) nonché di disciplinare i criteri e le modalità per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari, al fine di conformare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della quantità estetica e funzionale dell'ambiente urbano.
- 3) La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada.
- 4) Il Piano è approvato dalla Giunta Comunale tenuto conto del fatto che obiettivo preminente del Piano stesso è quello di armonizzare l'inserimento dei mezzi pubblicitari nel contesto urbano.
- 5) Il vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari dovrà essere rivisto e riformulato dall'Ufficio Competente, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Regolamento.
- 6) Il Piano viene articolato in tre parti. La prima parte fornisce le indicazioni di carattere generale. La seconda parte individua le zone del territorio comunale all'interno delle quali sono collocabili i mezzi di pubblicità esterna, nonché quelle all'interno delle quali non è consentito o sono comunque limitate le installazioni di mezzi di pubblicità esterna. La terza parte individua gli impianti esistenti da confermare nella loro posizione e nel tipo di supporto, gli impianti esistenti da rimuovere, nonché la collocazione dei nuovi impianti previsti da Piano.
- 7) Il Piano è costituito altresì dai seguenti elaborati:
 - a) Planimetria per la localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni;
 - b) zone per l'installazione degli impianti pubblicitari.
- 8) Il Piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità ed ogni altra causa rilevante che viene illustrata nelle motivazioni del provvedimento di modifica.

CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 29 - Autorizzazione

- 1) Chiunque intenda collocare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Comunale Competente. In assenza di

autorizzazione o se l'installazione del mezzo pubblicitario o l'attuazione dell'iniziativa risulta difforme rispetto a quanto autorizzato, si applicano le sanzioni di cui al Titolo VII° del presente Regolamento.

- 2) L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
- 3) Salvo diversa statuizione prevista nelle normative settoriali il Servizio competente al rilascio dei titoli abilitanti di cui al presente Regolamento è individuato nella Polizia Locale che provvede all'istruttoria delle pratiche e al successivo rilascio o diniego delle concessioni o autorizzazioni. Lo stesso Servizio è competente ad emettere i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente Regolamento compresi gli atti di sospensione e revoca del titolo abilitante.
- 4) Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'Ufficio Competente che potrà quindi procedere all'emissione dell'autorizzazione.
- 5) Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in:
 - a) **Permanenti** ovvero le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
 - b) **Temporanee** le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
- 6) Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce anche concessione all'uso dell'area pubblica.
- 7) Le autorizzazioni ad occupare suolo pubblico dovranno essere negate qualora il Soggetto richiedente sia considerato evasore del canone di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b).
- 8) Ai fini del comma precedente un Soggetto è considerato evasore del canone qualora risulti moroso nel pagamento di quanto dovuto per qualsiasi altra occupazione o esposizione pubblicitaria purché a Suo carico sia stata accertata una violazione, prevista dal successivo articolo 55, considerata definitiva (ovvero non più soggetta a ricorso giudicabile nel merito) o iscritta a ruolo esattoriale. Non valgono ai fini delle conseguenze di cui al comma precedente le sanzioni emesse per violazione al successivo articolo 55 comma 7. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
- 9) Contro i provvedimenti di diniego, sospensione o revoca delle autorizzazioni e concessioni previste dal Regolamento è ammesso ricorso al Giudice Amministrativo (Tribunale Amministrativo Regionale) nei modi e nelle forme individuate dalla Legge.
- 10) Copia del titolo abilitante all'esposizione pubblicitaria, se comporta pagamento del canone, dovrà essere inviata, a cura dell'Ufficio Competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 30 - Istanza di autorizzazione

- 1) Le modalità di inoltro delle istanze, salvo diversa indicazione da altra normativa settoriale di riferimento, si applicano le disposizioni e le tempistiche contenute nel presente Regolamento.
- 2) Per l'inoltro delle istanze occorre rispettare le seguenti tempistiche:
 - Per le autorizzazioni temporanee: almeno 15 giorni prima rispetto alla data prevista per l'inizio dell'esposizione;
 - Per le autorizzazioni permanenti: almeno 30 giorni prima rispetto alla data prevista per l'inizio dell'esposizione;
- 3) L'uso della modulistica comunale per l'inoltro delle istanze è obbligatoria. Tale modulistica è approvata con determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio. In caso di utilizzo di modulistica difforme l'Ufficio competente invita il richiedente a riformulare l'istanza adeguandosi a tale modalità di presentazione. Il mancato uso della modulistica dopo l'invito di cui al presente comma è sanzionato a norma del successivo articolo 55 comma 7.
- 4) La presentazione delle istanze deve avvenire in via prioritaria tramite inoltro telematico. Per le Persone Giuridiche l'istanza deve essere inoltrata al Protocollo tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) in quanto obbligati per legge a esserne dotate. L'indirizzo p.e.c. del Comune è pubblicizzato obbligatoriamente sul proprio sito istituzionale.
- 5) Una diversa modalità di presentazione dell'istanza rispetto a quanto indicato al comma precedente è ammessa per chiunque non fosse dotato di posta elettronica. Per diversa modalità si intende:
 - presentazione diretta al Protocollo dell'Ente in orari di apertura al pubblico. Le istanze presentate fuori dall'orario di apertura al pubblico sono da intendersi, per ogni effetto, depositate il giorno successivo;
 - invio tramite posta ordinaria (Poste Italiane S.p.A. o altro Soggetto validamente equiparato). La data di presa in carico delle istanze, per ogni effetto, è quella risultante dal timbro di protocollo in entrata.
- 6) Ogni istanza deve essere corredata di adeguata documentazione anche planimetrica, secondo quanto previsto dalla procedura e dalla modulistica comunale. Il rilascio dell'autorizzazione è sottoposta all'esame tecnico degli Uffici Comunali competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti di decoro della città, la viabilità, la sicurezza e quant'altro previsto dalla specifica disciplina comunale. Particolare attenzione dovrà essere posta per le esposizioni che riguardano aree di pregio ambientale e sottoposte a vincolo della Sovrintendenza o di tutela previsto dal vigente Piano di Governo del Territorio (es: piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, eccetera).
- 7) Le richieste riguardanti i Condomini devono essere presentate, pena improcedibilità, dall'Amministratore e con le modalità di cui al precedente comma 3.
- 8) Qualora la natura, la modalità o la durata dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione può imporre al titolare della stessa specifiche prescrizioni oltre a quelle di carattere generale.
- 9) Per le occupazioni soggette a semplice comunicazione o S.C.I.A. l'Ufficio competente può notificare all'avente titolo le prescrizioni di al precedente comma.

- 10) Per le esposizioni che comportano anche occupazione di suolo pubblico occupazioni si rinvia anche al rispetto della disciplina prevista al Titolo II° del presente Regolamento.
- 11) Anche se la forma pubblicitaria rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'interessato deve richiedere ed ottenere il titolo che ne abilita l'esposizione.
- 12) Il rilascio delle autorizzazioni comporta sempre il pagamento dei diritti di segreteria nella misura quantificata dalla Giunta Comunale e delle eventuali spese di istruttorie e di spedizione.
- 13) In caso l'istanza di rilascio riguardi un manufatto di proprietà privata è sempre prevista l'acquisizione preventiva, da parte del richiedente, del nulla osta rilasciato dal proprietario

Articolo 31 - Subingresso nell'autorizzazione

- 1) Il subingresso nell'autorizzazione consente il legittimo mantenimento in opera degli stessi mezzi pubblicitari già autorizzati al precedente titolare. Chi intende subentrare in una esposizione pubblicitaria deve presentare apposita istanza al Comune.
- 2) In caso di subingresso senza variazioni sostanziali per istanza si intende l'inoltro della comunicazione di subingresso. Per variazioni sostanziali si intendono modifiche di dimensioni dell'esposizione e della tipologia dell'impianto.
- 3) Per l'inoltro delle istanze di subingresso occorre rispettare le seguenti tempistiche:
 - Nel caso in cui è previsto il rilascio di un atto espresso ovvero in caso di subingresso con variazioni sostanziali: almeno 15 giorni prima rispetto alla data prevista per l'inizio dell'esposizione;
 - Nel caso in cui è previsto il semplice inoltro della comunicazione ovvero in caso di subingresso senza variazioni sostanziali: almeno 5 giorni prima rispetto alla data prevista per l'inizio dell'esposizione;
- 4) Il subingresso nell'autorizzazione viene concesso purché siano assolti i pagamenti del canone degli anni precedenti da parte del cessante o vengano corrisposti dal subentrante.
- 5) Le istanze di cui ai commi 1 e 2 devono essere presentate utilizzando la modulistica comunale e corredate dalla documentazione prevista.
- 6) Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica dichiarazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 32 - Variazione del messaggio pubblicitario

- 1) Rimanendo immutata tipologia, struttura e dimensioni è consentita la variazione della dicitura e/o colore sugli impianti pubblicitari autorizzati purché:
 - le variazioni vengano preventivamente comunicate all'Ufficio Competente mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
 - le variazioni rispettino le norme del Piano Generale degli Impianti vigente.

- 2) La mancata comunicazione di cui al comma precedente comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 55 comma 7.

Articolo 33 - Preventiva autorizzazione Uffici Tecnici. Controdeduzioni

- 1) Il rilascio dell'autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti è subordinata al parere favorevole degli Uffici Tecnici Comunali e della Polizia Locale che esaminano le domande nell'ordine cronologico di presentazione e valutano l'osservanza delle norme tecniche ambientali dettate dal Piano Generale degli Impianti e dalle norme di attuazione del Codice della Strada.
- 2) Avverso il parere negativo degli Uffici Tecnici comunali è ammessa la presentazione di controdeduzioni in carta semplice, indirizzate all'Ufficio Competente, da presentarsi secondo la tempistica e modalità di cui all'articolo 10 bis della Legge 241/1990.
- 3) Decorso il termine previsto dalla comunicazione di cui al precedente comma o dalla notificazione del parere negativo, la pratica sarà archiviata.

Articolo 34 - Validità dell'autorizzazione - Rinnovo - Revoca - Decadenza - Duplicati

- 1) Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova istanza. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
- 2) Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
- 3) L'istanza di rinnovo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno 10 giorni prima della scadenza e deve essere corredata dalla documentazione prevista dalla modulistica comunale. A corredo della domanda deve essere inoltre prodotta l'autodichiarazione di conformità del mezzo pubblicitario in opera a quanto in precedenza autorizzato, redatta ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 s.m.i..
- 4) L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria ed è revocabile:
 - a) per parziale o omesso pagamento di una annualità;
 - b) in qualsiasi momento l'Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative per motivi di sicurezza e ordine pubblico nonché quando deriva pregiudizio dal permanere dell'impianto a diritti od interessi generali.
- 5) L'autorizzazione **decade** nei seguenti casi:
 - a) collocamento e/o la realizzazione dei mezzi pubblicitari in difformità rispetto a quanto autorizzato;
 - b) inadempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione di cui al successivo articolo 36;
 - c) mancata attivazione della pubblicità richiesta entro 90 giorni dalla data di rilascio o formazione del titolo abilitante, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse

unicamente qualora l'intestatario dell'autorizzazione ne faccia richiesta scritta e validamente motivata;

- d) per gli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività in caso di chiusura dell'unità locale medesima fatti salvi i casi di subingresso.
- 6) Qualora necessario l'Ufficio può rilasciare il duplicato dell'atto di autorizzazione previo pagamento dei diritti di segreteria fissati dal tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

Articolo 35 – Cessazione, rimozione, sostituzione e rinuncia alla pubblicità

- 1) La denuncia di cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti rispondono, in solido, il proprietario o l'amministratore dello stabile, il titolare dell'autorizzazione o qualsiasi altro soggetto giuridicamente interessato.
- 2) Qualora la sostituzione in corso d'anno di un mezzo pubblicitario con funzione di insegna di esercizio determini una superficie di esposizione pubblicitaria uguale o inferiore a 5 mq., l'esenzione, di cui all'articolo 1 comma 833, lett. l) della Legge 160/2019 verrà applicata a partire dall'anno successivo.
- 3) La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Autorità Competente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
- 4) La rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario l'autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno.
- 5) Nei casi previsti dal presente articolo, l'autorizzazione deve essere restituita, quando richiesto, al competente Ufficio Comunale.

Articolo 36 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

- 1) Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza ed allo stato di manutenzione degli impianti installati e solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità civile conseguente alla realizzazione delle iniziative pubblicitarie.
- 2) In particolare egli ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione degli impianti e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei modi e nei tempi stabiliti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

- d) procedere alla rimozione in caso di cessazione, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o in caso di motivata richiesta del Comune.
- 3) Sui cartelli pubblicitari, al fine di facilitare i controlli ed indirizzare sollecitamente gli interventi resisi necessari, dovrà essere applicato, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, un contrassegno di identificazione sul quale sono riportati i seguenti dati:
- a) soggetto titolare o ditta che ha eseguito il collocamento del cartello;
 - b) numero di protocollo dell'autorizzazione e relativa data di scadenza.
- 4) Tale contrassegno non deve superare le dimensioni di cm. 30 x 15 e deve essere sostituito ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga la variazione di uno dei dati su di esso riportati. Se il contrassegno eccede le suindicate dimensioni, la sua esposizione deve essere autorizzata ed è soggetta al relativo canone.
- 5) Nella domanda di autorizzazione o di rinnovo relativa ad impianti di pubblicità per conto di terzi, il richiedente è tenuto a sottoscrivere un'apposita clausola che gli impone di accettare - di far accettare agli inserzionisti che utilizzino quell'impianto - il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dagli articoli 9 e 10 emanato dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (I.A.P.). L'accettazione del Codice opera anche in chiave preventiva e consente, nei casi dubbi, di invitare il committente pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP. In caso di inadempienza a tale invito, l'Ufficio preposto potrà sospendere o revocare l'autorizzazione.

Articolo 37 - Divieti e limiti per iniziative pubblicitarie

- 1) La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
- 2) Tenuto conto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996) sono vietati:
- a) i mezzi pubblicitari di qualunque specie e le tende che per dimensioni, forma, colore, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia;
 - b) gli impianti di affissione e cartellonistica collocati su suolo pubblico o privato posizionati a meno di metri 3 dagli incroci e dagli impianti semaforici;
 - c) i mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possono produrre abbagliamento e quelli a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a 7 secondi in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli;
 - d) i mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose con l'inserimento di luci di colore rosso, verde o giallo, collocati ad una distanza inferiore a metri 15 dagli impianti semaforici (ad eccezione delle deroghe previste dalla legge);
 - e) cartelli, piloni, paline relativi ai punti di vendita carburanti al di fuori delle loro singole aree di esercizio;
 - f) la collocazione di qualunque installazione pubblicitaria diversa da quella segnaletica sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed aree di intersezione;

- g) l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
 - h) l'affissione di manifesti al di fuori degli appositi spazi;
 - i) la pubblicità fonica al di fuori delle seguenti fasce orarie: 9,30 - 12,30 / 15,30 - 18,30 ed in prossimità di case di riposo, chiese e scuole di ogni ordine e grado.
- 3) Sono inoltre vietate:
- a) le scritte con caratteri adesivi collocate fuori dal vano della vetrina e della porta d'ingresso dell'esercizio;
 - b) le scritte con vernice su fondo stradale, sugli alberi e sui pali;
 - c) mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, arbusti, siepi, monumenti e fontane;
 - d) l'apposizione sui chioschi di mezzi pubblicitari non attinenti all'attività svolta;
 - e) le vetrofanie e l'esposizione di materiale pubblicitario che presentino soluzioni precarie o disordinate.
- 4) Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. n° 495/1992.

CAPO III - TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 38 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone

- 1) Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate a norma dell'articolo 1, commi 826 e 827 della L. 160/2019 sulla base dei seguenti elementi:
- a) il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
 - b) per le insegne di esercizio la maggiore o minore importanza delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e commerciale e densità di traffico pedonale o veicolare. A tal fine le strade cittadine vengono suddivise in 3 categorie. La classificazione delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche in funzione degli elementi di cui sopra è stata recepita nell'allegato "A" del presente Regolamento. Alle strade eventualmente non ricomprese nel suddetto allegato è attribuita la classe 3;
 - c) al fine di tenere conto del maggiore o minore impatto ambientale, dell'incidenza sull'arredo urbano degli specifici mezzi pubblicitari, nonché della collocazione degli stessi su bene pubblico o privato, sono predeterminati coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla tariffa ordinaria. Le tipologie di impianti che sono soggetti all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa di riferimento **sono indicati nell'allegato "C"** del presente Regolamento;
- 2) La tariffa standard dovuta per le occupazioni di suolo pubblico è così stabilita:
- a) Per le **esposizioni permanenti** di cui all'articolo 29 comma 5 lettera a) del Regolamento:
 - **€ 30,00 al mq;**
 - b) Per le **esposizioni temporanee** di cui all'articolo 29 comma 5 lettera b) del Regolamento:
 - **€ 0,60 al mq;**

- **in ogni caso la tariffa minima applicabile per esposizioni giornaliere non potrà mai essere inferiore a € 10,00.**

- 3) La Giunta Comunale, prima dell'approvazione del bilancio annuale, può modificare le suddette tariffe, ai sensi dell'articolo 817 della Legge n° 160/2019, utilizzando i coefficienti moltiplicatori di cui **all'allegato "C"** del presente Regolamento. L'aumento delle tariffe standard di cui al comma 2 non potrà mai essere superiore al 20% delle tariffe applicate per l'anno precedente.
- 4) La Giunta in occasione dell'approvazione delle tariffe determina altresì le casistiche di costi standard per le spese aggiuntive accessorie (es. diritti di segreteria, spese di notifica provvedimenti, spese di sopralluogo, spese per spedizione atti, spese di custodia beni sequestrati, ecc.).
- 5) L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
- 6) Indipendentemente dal tipo di esposizione e dalle tariffe ad essa applicabile l'Ufficio Competente o il Concessionario nei casi di calcolo autonomo deve praticare l'arrotondamento alla soglia dell'Euro per difetto o per eccesso secondo le seguenti modalità: in caso di centesimi tra 1 e centesimi 49 arrotondamento all'Euro inferiore in caso di centesimi tra 50 e 99 arrotondamento all'Euro superiore. L'arrotondamento si applica anche nel calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate a norma del presente Regolamento.

Articolo 39 - Modalità per l'applicazione delle tariffe

- 1) Per l'applicazione delle tariffe alle varie tipologie di mezzi pubblicitari occorre tenere presente le seguenti disposizioni.

A) Norme a carattere generale:

- a) per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo;
- b) il canone è commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero e dalla dimensione dei messaggi in esso contenuti;
- c) per i mezzi pubblicitari costituiti da parti luminose e da parti non luminose la liquidazione del canone si dovrà calcolare sulla base di tariffe differenziate.

B) Norme specifiche:

- a) se l'insegna di esercizio autorizzata è collocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica la tariffa prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività;
- b) sono equiparati alle insegne d'esercizio i mezzi pubblicitari collocati nelle sedi di attività economiche se relativi a marchi o prodotti oggetto dell'attività ivi svolta, purché siano le uniche insegne indicanti l'attività;

- c) sono considerati mezzi pubblicitari autonomi le insegne o simili che diffondono un messaggio compiuto;
- d) il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi;
- e) il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione o postalizzazione di manifestini, depliant e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;
- f) per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;
- g) per i mezzi pubblicitari polifacciali (ovvero con più di due facce) il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;
- h) per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
- i) i festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

C) Pubblicità su veicoli:

- a) i veicoli omologati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio del Comune, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada;
- b) per la pubblicità esterna effettuata per conto proprio o altrui sui veicoli, si applica quanto stabilito all'art. 1, comma 825 della L. 160/2019 ovvero: il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede se persona giuridica.;
- c) Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

Articolo 40 - Modalità di determinazione del canone

- 1) Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è il corrispettivo annuale (per le autorizzazioni permanenti) o giornaliero (per quelle temporanee) rapportato all'unità di misura prevista in relazione alle singole tipologie di mezzi pubblicitari impiegati.
- 2) Il canone annuo o giornaliero, se dovuto, deve essere indicato nell'atto di autorizzazione.

- 3) Per le insegne di esercizio il canone è commisurato alla superficie di ogni insegna posta in essere nell'esercizio stesso arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore. Per gli altri mezzi pubblicitari, se inferiori al metro quadrato, le superfici si arrotondano per eccesso ad un metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, sempre al metro quadrato.

Articolo 41 - Esoneri ed esenzioni

- 1) Sono esonerati dal pagamento del canone e l'autorizzazione è sostituita da semplice comunicazione le seguenti esposizioni pubblicitarie:
- a) la pubblicità comunque realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata e non è visibile dall'esterno;
 - b) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;
 - d) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità di superficie complessivamente non superiore a mezzo metro quadrato;
 - e) l'avviso al pubblico, di superficie non superiore a un foglio tipologia standard A3, riguardante la locazione o la compravendita di un immobile purché riguardante l'immobile su cui è affisso;
 - f) i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;
 - g) i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
 - h) le targhe professionali di superficie non superiori ad un quarto di metro quadrato collocate presso l'ingresso di edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata, limitatamente ad una per attività e purché l'edificio non sia sottoposto a vincoli e vengano osservate le prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
 - i) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - j) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

- k)** i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e/o cortili purché non visibili dall'esterno;
 - l)** le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - m)** le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i limiti previsti dall'art. 1, comma 833, lettera m) della L. 160/2019;
 - n)** i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - o)** le vetrine esposizioni;
 - p)** la distribuzione di volantini atti a diffondere messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza scopo di lucro;
 - q)** la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e da altri Soggetti Pubblici Istituzionali riguardante la propria attività istituzionale che non contenga messaggio pubblicitario di vari sponsor;
 - r)** le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Enti Pubblici Territoriali;
 - s)** le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di Legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- 2)** E' consentito alle scuole pubbliche e paritarie l'allestimento, senza necessità di preventiva autorizzazione, di una tabella o bacheca di dimensioni massime centimetri 70x100 e sporgenza non superiore a centimetri 4, da utilizzare per comunicazioni attinenti alle attività scolastiche e complementari, prive di valenza commerciale. La tabella/bacheca potrà essere unicamente collocata sulla recinzione dell'edificio scolastico o sulla facciata purché non sovrapposta ad elementi architettonici sporgenti.
- 3)** Sono esenti dal pagamento del canone ma necessitano di autorizzazione:
- a)** le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - b)** le locandine, la pubblicità itinerante e quella effettuata in forma sonora non relative ad attività commerciali, artigianali, industriali e professionali;
 - c)** le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente sulle edicole, sui chioschi, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita purché non superino nel loro insieme i 5 metri quadrati;
 - d)** le iniziative pubblicitarie inerenti la donazione di sangue ed organi;

- e) le iniziative pubblicitarie realizzate con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale sempreché nella delibera di concessione del patrocinio stesso venga indicata l'ipotesi di esenzione.

Articolo 42 - Riduzioni

- 1) La tariffa del canone dovuto è ridotta al 50% per:
 - a) la pubblicità effettuata dallo Stato e da altri Soggetti Pubblici Istituzionali qualora nel materiale espositivo vi sia la presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario;
 - b) la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio dello Stato o di altri Soggetti Pubblici Istituzionali;
 - d) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) la pubblicità effettuata dalle scuole "paritarie" riconosciute dal Ministero dell'Istruzione ai sensi della Legge 62/2000.

TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 43 – Servizio delle Pubbliche Affissioni

- 1) Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o dell'eventuale Concessionario del Servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto nel Piano Generale degli Impianti e nella misura in esso stabilita, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 44 – Determinazione del canone per le pubbliche affissioni

- 1) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni il canone è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione in conto proprio o per tramite di un Concessionario.
- 2) Il canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio è determinato con riferimento alle tariffe **contenute nell'allegato C**.
- 3) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta una maggiorazione del 50% del canone con un minimo di € 25,00 per ciascuna commissione.
- 4) L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 45 - Riduzioni

- 1) La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50% nei seguenti casi:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva dallo Stato e da altri Soggetti Pubblici Istituzionali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 41;
 - b) per i manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro soggetto che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
 - f) le iniziative pubblicitarie realizzate con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale sempreché nella delibera di concessione del patrocinio stesso venga indicata l'ipotesi di riduzione.
- 2) Per l'applicazione della riduzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'Ente Promotore. Nel caso in cui l'Ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'Ente Promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
- 3) Per l'applicazione della riduzione di cui alle ipotesi sub c) e f), in ossequio al principio di autogoverno degli Enti Territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli Enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun Ente.

Articolo 46 - Esenzioni

- 1) Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune e sue Società Partecipate esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) i manifesti in materia di referendum ed elezioni politiche ed amministrative;
 - e) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 47 – Modalità di espletamento del servizio pubbliche affissioni

- 1) Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

- 2) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita. Su richiesta del Committente, il Comune o il Concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
- 3) Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a cinque giorni dalla data di richiesta, il Comune o il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione al Committente.
- 4) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al Committente entro cinque giorni dalla richiesta di affissione.
- 5) Nei casi in cui la mancata affissione non dipenda dal Committente, questi può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
- 6) Il Committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
- 7) Il Comune o il Concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 8) E' vietato a chiunque eseguire in autonomia le pubbliche affissioni in quanto operazione riservata al Comune o al Concessionario del Servizio in caso di esternalizzazione.

TITOLO V – APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Articolo 48 – disposizioni generali

- 1) Il presente Titolo V del Regolamento disciplina, in modo dettagliato ai sensi dell'articolo 1 dal 837 al comma 845 della Legge 160/2019, l'applicazione del canone in relazione all'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
- 2) Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per le finalità di cui al comma precedente sono a titolo oneroso.
- 3) Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
- 4) Il canone è dovuto al Comune dal Titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
- 5) Ai fini del presente Titolo del Regolamento il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.

- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.
- 6) Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati si rinvia allo specifico Regolamento settoriale ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 49 – Criteri per la determinazione della tariffa

- 1) La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico di cui al presente Titolo è determinata sulla base degli elementi indicati all'articolo 18 comma 1.
- 2) Per la classificazione delle strade si rimanda a quanto indicato all'articolo 19.
- 3) La tariffa standard dovuta per le occupazioni di suolo pubblico di cui al presente Titolo è così stabilita:
 - a) Per le **occupazioni permanenti** di cui all'articolo 7 comma 1 lettera a) del Regolamento: **€ 30,00 al mq;**
 - b) Per le **occupazioni temporanee** di cui all'articolo 7 comma 1 lettera b) del Regolamento:
 - **€ 0,60 al mq giornaliera;**
 - **€ 0,03 al mq oraria indipendentemente dal tipo di occupazione;**
- 4) Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
- 5) La Giunta Comunale, prima dell'approvazione del bilancio annuale, può modificare le suddette tariffe ai sensi dell'articolo 1 comma 843 della Legge n° 160/2019 prevedendo riduzioni o aumenti nella misura massima del 25%.
- 6) Il canone comprende, limitatamente alle occupazioni temporanee, anche il prelievo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI - temporanea) qualora sia prevista l'esecuzione di detto servizio.
- 7) Il canone non comprende eventuali costi standard per le spese aggiuntive accessorie (es. quote di rimborso per fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua, ecc.).
- 8) L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
- 9) Indipendentemente dal tipo di occupazione e dalle tariffe ad essa applicabile l'Ufficio Competente o il Concessionario (nei casi di calcolo autonomo) deve praticare l'arrotondamento alla soglia dell'Euro per difetto o per eccesso secondo le seguenti modalità: in caso di centesimi tra 1 e centesimi 49 arrotondamento all'Euro inferiore in caso di centesimi tra 50 e 99 arrotondamento all'Euro superiore. L'arrotondamento si applica anche nel calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate a norma del presente Regolamento.

- 10) Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale si applica una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato ai sensi del presente articolo.
- 11) La percentuale di riduzione di cui al comma precedente può essere aumentata fino al 40% sulla base dell'approvazione di apposite convenzioni stipulate tra il Comune e il Concessionario.
- 12) Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico si applica una riduzione del 40% sulla tariffa standard. La superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

Articolo 50 – Modalità e termini differenziati per il pagamento del canone riferite alle occupazioni di cui al Titolo V

- 1) Gli importi dovuti ai sensi del presente Titolo del Regolamento, in deroga a quanto disposto per al successivo Titolo VI°, sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al Decreto Legislativo n° 82 del 07/03/2005 o le altre modalità previste dal medesimo Codice.
- 2) Unica eccezione alle modalità di cui al precedente comma per coloro che ottengono la concessione giornaliera, mediante svolgimento delle operazioni di spunta, nei mercati e nelle fiere per cui è ammesso il pagamento in contanti nelle mani del Personale della Polizia Locale che rilascerà la relativa ricevuta.
- 3) Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Qualora l'importo del canone superi € 100,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 3 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
- 4) Per le occupazioni temporanee periodiche (es. mercato settimanale), il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 30 Aprile. Per importi superiori a Euro 100,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate sulla base di specifica convenzione stipulata con il Comune.
- 5) Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 Aprile. Per importi superiori a € 100,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, sulla base di specifica convenzione stipulata con il Comune.

- 6) La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
- 7) Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
- 8) Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 55 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
- 9) Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale

TITOLO VI° – VERSAMENTI, RIMBORSI E BARATTO AMMINISTRATIVO

Articolo 51 - Modalità e termini per il pagamento del canone

- 1) Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. n° 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n° 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. n° 160/2019.
- 2) Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro la data d'inizio dell'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Una diversa data di pagamento potrà essere stabilita in sede di rilascio del titolo abilitante ma comunque non può essere fissata oltre il termine finale dell'occupazione/esposizione.
- 3) Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro la data d'inizio dell'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il termine di cui al successivo comma 5.
- 4) Qualora l'importo del canone superi € 516,00 sarà facoltà dell'Ufficio concederne la rateazione previa richiesta del titolare della concessione.
- 5) L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.
- 6) Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 55 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
- 7) La riscossione volontaria e coattiva del canone e dei relativi accessori è gestita direttamente dal Comune o effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con

le modalità di cui all'art. 1 comma 792 e seguenti della Legge n° 160/2019.

Articolo 52 - Versamenti e rimborsi

- 1) Gli incassi a titolo ordinario e il recupero coattivo del credito non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano complessivamente inferiori o uguali ad € 10,00 per anno.
- 2) Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 comma 4 del Codice Civile.
- 3) L'Amministrazione Comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
- 4) I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
- 5) Il rimborso di somme dovute in conseguenza di errore da parte dell'Amministrazione Comunale viene eseguito calcolando a favore del Contribuente gli interessi di legge.

Articolo 53 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

- 1) Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con Legge Statale.
- 2) Su richiesta del Contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Funzionario Responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione rateale del pagamento delle somme dovute a fronte di ingiunzioni/cartelle di pagamento o avvisi di contestazione o altri atti di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge n° 160/2019. Analoga procedura si applica anche in caso di gestione del canone affidata a terzi.
- 3) L'Ufficio Gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
- 4) La rateazione non è consentita:
 - a) quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
 - b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - c) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a € 150,00;
 - d) per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di precedenti sanzioni amministrative;
 - e) quando il richiedente non dimostri di trovarsi in situazioni economiche disagiate. A tal proposito il Funzionario Responsabile può richiedere il deposito della certificazione ISEE. Costituisce sicuramente condizione valida per ottenere la rateizzazione un valore ISEE inferiore a 10,000 € (diecimila).
- 5) La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a € 7.000,00 ed i cinque anni, se superiore.
- 6) L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a € 30,00.

- 7) In caso di mancato pagamento di due rate successive, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il Contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili in via coattiva con maggiorazione di spese di riscossione.

Articolo 54 – Baratto amministrativo

- 1) Il Comune può ammettere, in luogo del pagamento del canone di cui al presente Regolamento, la possibilità di aderire a un progetto denominato “Baratto Amministrativo” consistente in una offerta da parte del Contribuente di una prestazione lavorativa a favore della collettività.
- 2) I destinatari del “Baratto Amministrativo” sono persone singole in condizioni economiche non elevate (misurabili con le fasce ISEE) ed in debito con il Comune per il mancato pagamento del canone.
- 3) La concreta realizzazione del progetto potrà avvenire solo dopo l’approvazione di apposito Regolamento, la cui deliberazione è demandata alla Giunta Comunale, da emettere tenendo presente delle seguenti condizioni:
 - a) Il valore minimo del debito verso il Comune per poter accedere al beneficio è individuato in € 500,00;
 - b) Il valore minimo della certificazione ISEE per aderire al progetto di “Baratto Amministrativo” non può essere superiore a € 8.265,00;
 - c) Le prestazioni lavorative da svolgere a favore del Comune devono riguardare interventi di cura e recupero di aree e immobili pubblici;
 - d) L’avvio delle procedure deve avvenire su impulso del Contribuente il quale deve presentare apposita istanza motivata a cui gli Uffici competenti dovranno dare riscontro, positivo o negativo, entro 90 giorni dall’avvenuta presentazione;
 - e) Il controvalore di un’ora lavorativa è equiparato a € 8,00 di canone da corrispondere;
 - f) L’Amministrazione Comunale deve provvedere ad assicurare il Contribuente ammesso al beneficio del “Baratto Amministrativo” per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento della prestazione lavorativa nonché per gli infortuni che dovessero capitare durante lo svolgimento delle attività;
 - g) L’amministrazione Comunale fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento dell’attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo che risultassero necessari per lo svolgimento dell’attività.
- 4) Fino alla concreta deliberazione del Regolamento da parte della Giunta Comunale non è ammesso beneficiare dell’agevolazione di cui al presente articolo.

TITOLO VII° – SANZIONI, INDENNITA' E ACCERTAMENTI

Articolo 55 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive

- 1) Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal Codice della Strada e da altre disposizioni legislative o regolamentari (es. Regolamento di Polizia Urbana) le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge n° 689/1981, dal Regolamento Comunale che disciplina l'applicazione di sanzioni di competenza del Comune e dal comma 821 dell'articolo 1 della Legge n° 160/2019.
- 2) Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento è previsto:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente il pagamento di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova certa contraria sia per le occupazioni sia per la diffusione di messaggi pubblicitari già in essere prima del trentesimo giorno, sia per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve;
 - b) il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, 21 e 23 del Codice della Strada.
- 3) La sanzione di cui al precedente comma è applicata anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
- 4) Nei casi di **TARDIVO** versamento si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) **Tardivo versamento del canone in un periodo compreso tra la data di scadenza e quella dell'effettivo versamento non superiore a 30 giorni:** 10% del canone dovuto;
 - b) **Tardivo versamento del canone in un periodo compreso tra la data di scadenza e quella dell'effettivo versamento superiore a 30 giorni ma inferiore o pari a 120 giorni:** 20% del canone dovuto;
 - c) **Tardivo versamento del canone in un periodo compreso tra la data di scadenza e quella dell'effettivo versamento superiore a 120 giorni:** 30% del canone dovuto.
- 5) Nei casi di **OMESSO o PARZIALE** versamento del canone si applica la seguente sanzione pecuniaria:
 - a) **Omesso versamento:** nel presente caso l'avviso di accertamento conterrà l'obbligo di pagamento del canone evaso maggiorato del 40% con una maggiorazione minima di 10,00 Euro;
 - b) **Parziale versamento:** nel presente caso l'avviso di accertamento conterrà l'obbligo di pagamento della parte di canone non versato maggiorato del 40% con una maggiorazione minima di 5,00 Euro.

- 6) Nei casi previsti dai precedenti commi 4 e 5, prima comunque dell'avvio delle procedure di accertamento da parte dei Pubblici Ufficiali, qualora il Contribuente si accorga della violazione commessa può provvedere ad effettuare il versamento in ravvedimento che, secondo le modalità di volta in volta espressamente previste dalla Legge, garantisce un elevato livello di abbattimento delle sanzioni.
- 7) Alle altre violazioni previste dal presente Regolamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a Euro 500,00, nella misura fissata dall'articolo 7 bis del D. Lgs. n° 267/2000.
- 8) L'ammontare del totale dovuto dal contribuente, previsto da ogni singolo avviso di accertamento, deve contenere eventuali spese di notifica e procedimento giusto come quantificate, in via generale, da Deliberazione della Giunta Comunale.
- 9) Prima dell'emissione dell'avviso di accertamento definitivo gli Uffici Competenti, ovvero l'eventuale Ditta incaricata dal Comune alla riscossione del canone, inviano ai Contribuenti incorsi in una delle violazioni previste dai precedenti commi 4 e 5 un avviso bonario (senza obbligo di notifica) finalizzato al raggiungimento del pagamento con adesione del contribuente. Qualora il contribuente, a seguito della ricezione dell'avviso bonario, si dimostri acquiescente avrà diritto alla riduzione delle sanzioni per l'ammontare di 1/3 delle sanzioni stesse purché vengano versate nel termine indicato sull'avviso recapitatogli. In caso di adesione del contribuente non è più ammesso allo stesso di proporre alcun tipo di ricorso.

Articolo 56 - Sanzioni accessorie

- 1) Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente Pubblico Ufficiale o da Soggetto Abilitato ex Legge n° 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'Organo Accertatore.
- 2) Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
- 3) Fermi restando i poteri di cui all'articolo 13 c. 2 della Legge n° 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte immediatamente a sequestro amministrativo cautelare dall'Organo Accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
- 4) Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge n° 689/1981 in materia di opposizione al

sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

- 5) Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore.
- 6) In caso di accertamenti di occupazioni abusive svolte nello svolgimento dell'attività di commercio e/o d'impresa il Comune si avvale in ogni caso delle procedure di cui alla Legge n° 94 del 15/07/2009 articolo 3 commi 16, 17 e 18.

Articolo 57 – Autotutela e modalità di ricorso

- 1) Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario Responsabile può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato.
- 2) Per le modalità di ricorso avverso le sanzioni emesse per accertate violazioni al presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale che disciplina l'applicazione di sanzioni di competenza del Comune.

Articolo 58 - Attività di verifica e controllo

- 1) All'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento, oltre al Personale della Polizia Locale ed ai restanti Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria provvedono, ai sensi dell'articolo 1 comma 179 della Legge n° 296/2006, il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Soggetto cui è affidata la gestione del canone, cui, con provvedimento adottato dal Responsabile dell'Ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri. Per facilitare gli accertamenti eseguiti dal personale anzidetto **nell'allegato “D”** del presente Regolamento vengono elencate, in via puramente esemplificativa, le singole fattispecie sanzionatorie.
- 2) L'Ufficio competente o il Soggetto cui è affidata la gestione del canone provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute adottato dal Responsabile dell'entrata ai sensi dell'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge n° 160/2019, con intimazione ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.

Articolo 59 – Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva delle somme dovute per il mancato pagamento e più in generale delle sanzioni e delle spese sostenute per notifica degli atti ingiuntivi/sanzionatori avviene:
 - a) Mediante procedura di cui al D.P.R. n° 602 del 29/09/1973 se affidata alla Concessionaria del servizio di riscossione di cui al D.P.R. n° 43 del 28/01/1988 (e ss.mm.ii);
 - b) Mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. n° 639 del 14/04/1910 se svolta in proprio dal Comune o affidata a Soggetti terzi del servizio di riscossione abilitati per Legge.

- 2) In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva, indicato nel precedente comma 1 è svolto dal Concessionario incaricato della gestione del servizio stesso.
- 3) Le spese sostenute per l'espletamento della procedura coattiva di recupero sono addebitate all'utente soggetto alla procedura stessa.

TITOLO VIII° – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60 – Disposizioni finali

- 1) Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge e Regolamentari vigenti.
- 2) E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
- 3) Entro il termine di 6 mesi l'Ufficio Competente attua una revisione della normativa comunale precedentemente approvata e la adegua ai principi e alle disposizioni enunciate dal presente Regolamento.
- 4) Le convenzioni adottate in forza del Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n° 66 del 29/12/2010 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento COSAP) dovranno essere adeguate alle nuove disposizioni regolamentari previa comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della Legge n° 241/1990, da notificarsi al titolare dell'atto convenzionale il quale potrà recedere dalla convenzione senza subire penalità in caso di disaccordo con le nuove condizioni proposte.
- 5) Fino all'approvazione delle nuove tariffe, all'occupazione e all'esposizione pubblicitaria temporanee si applicano quelle in vigore nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione o esposizione, l'Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.
- 6) Ai sensi dell'articolo 1 comma 846 della Legge n° 160/2019 il Funzionario Responsabile del Servizio può affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione delle entrate patrimoniali previste dal presente Regolamento.
- 7) Al fine di cui al comma precedente, le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione del presente canone e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'Ente affidante.

Articolo 61 – Diritto di consulto

- 1) Ogni Cittadino, anche attraverso Associazioni o Comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare al Comune, esclusivamente in forma scritta, circostanziate e specifiche richieste di consulto in merito alle disposizioni applicative del canone di cui al presente Regolamento. Il Comune risponde all'istanza entro il termine di 90 giorni da ricevimento.
- 2) La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di valutazione della singola istanza.

- 3) La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
- 4) In merito alla questione di cui al consulto, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti dell'utente che si è conformato alla risposta del Comune o comunque non abbia ottenuto risposta entro il termine di cui al comma 1.